

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Immigrazione

Prot. N.: Serv./ 46/ SDG IMM/04
Allegati n. 7

CIRCOLARE N. 5 / 2004

Roma, 21 gennaio 2004

invio a mezzo fax

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste

Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.:

Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi

Al Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto del Ministro

- D.G.I.E.P.M.-Uff. VI –Centro Visti

Roma

Al Ministero dell'Interno
-Gabinetto del Ministro

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Direz. C.le dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- Direz. C.le per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo

Roma

All' INPS–Direzione Generale Roma

OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.12.2003 concernenti "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004".

Si comunica che in data 15 gennaio 2004 sono stati registrati alla Corte dei Conti gli allegati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entrambi del 19.12.2003, recanti la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l'anno 2004.

Il primo DPCM, registrato al n. 1, Fog. n. 83 (alleg. 1), fissa una quota massima di 50.000 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato a carattere stagionale.

La quota di lavoratori stagionali non comunitari riguarda:

- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania;
- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM del 19.12.2003, sono: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2002 o 2003.

Il secondo DPCM, registrato al n. 1, Fog. n. 73 (alleg. 2), fissa una quota massima di 29.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo.

Nell'ambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5 contengono l'ulteriore specificazione delle quote di ingresso.

In particolare l'art. 2 prevede una quota di 6.100 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti all'estero di nazionalità non predeterminata.

L'art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti

pubblici e privati. All'interno di tale quota e nell'ambito dei tipi di attività specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità, le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.

L'art. 4 prevede una quota massima di 400 ingressi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Al riguardo si precisa quanto segue. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell'origine italiana entro il grado prescritto. E' previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema informatizzato "SILES" di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. L'elenco, già istituito con riferimento ai cittadini argentini di origine italiana, dovrà essere implementato con riguardo anche agli oriundi di nazionalità uruguayana e venezuelana. In ogni caso in cui l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema "SILES", esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.

L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 20.500 ingressi per lavoro subordinato non stagionale ripartita come segue:

1) n. 500 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;

2) n. 20.000 ingressi riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM, sono così ripartiti:

- 3.000 cittadini albanesi
- 3.000 cittadini tunisini
- 2.500 cittadini marocchini
- 1.500 cittadini egiziani
- 2.000 cittadini nigeriani
- 1.500 cittadini moldavi
- 1.500 cittadini dello Sri Lanka
- 1.500 cittadini del Bangladesh
- 1.000 cittadini pakistani
- 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

Ai fini dell'immediata attuazione dei decreti in oggetto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale (all. 3) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (all. 4).

Si è ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della quota specifica riservata, dall' articolo 5 del DPCM riguardante il lavoro non stagionale, a dirigenti o personale altamente qualificato, limitatamente al 90% (450 unità) del suo ammontare complessivo (all.5). La parte residua (pari a 50 unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.

Uguualmente è stata ripartita anche la parte della quota per lavoro autonomo che l'art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La ripartizione è stata attuata limitatamente all' 80% (1.000 unità) del totale (all. 6). La parte residua (pari a 250 unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.

In particolare, la tabella allegata sub 4 contiene la distribuzione delle quote riservate a singole nazionalità e della quota, prevista dall'articolo 2, a favore di stranieri di nazionalità non predeterminata. Al riguardo sono necessarie le avvertenze di seguito precisate ai punti a), b) e c).

a) La quota prevista dall'art. 2 e quelle riservate, dall'art. 5, a Tunisini, Marocchini, Egiziani e Moldavi, non vengono distribuite per intero. Infatti, una parte di esse viene mantenuta nella disponibilità di questo Ufficio nella misura di seguito rispettivamente indicata:

Tunisini	300
Marocchini	300
Egiziani	200
Moldavi	200
Altre nazionalità	600.

L'accorgimento è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera da impiegare nell'esecuzione delle c.d. "Grandi Opere". Per tali si intendono le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001 ed inseriti nel D.P.E.F.-Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. L'ufficio provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di autorizzazione al lavoro, provvederà innanzitutto a verificare che la manodopera è richiesta per essere adibita alla realizzazione delle c.d. "Grandi Opere" e, una volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, chiederà a questo ufficio, inoltrando la richiesta per il tramite dell'ufficio regionale, l'assegnazione della parte di quota nella misura rispettivamente necessaria per darvi corso. Questa Direzione generale effettuerà l'assegnazione, attribuendo priorità alle richieste degli uffici provinciali secondo l'ordine di arrivo.

b) La quota (prevista dall'art. 5) di 2.500 cittadini di "altri paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi" in materia immigratoria attualmente non è utilizzabile. Essendo preconstituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverrà utilizzabile e sarà distribuita solamente dopo la loro conclusione.

c) Tenuto conto dell'entità delle quote riservate a specifiche nazionalità, si stabilisce che la quota fissata (dall'art. 2) senza predeterminazione della nazionalità di destinazione –contemplata dalla tabella nella colonna intestata ad "altre nazionalità"- sia utilizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalità diverse da quelle espressamente previste dall'art. 5.

La restante quota per lavoro non stagionale prevista dal rispettivo DPCM all' articolo 4 non è stata ripartita. Il Servizio lavoratori extracomunitari terrà il computo generale dell'utilizzo di tale quota sulla base delle comunicazioni mensili da effettuare, secondo le modalità indicate più sotto, mediante l'apposito modulo (all. 7).

Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite come da prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 del Servizio lavoratori extracomunitari, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei DPCM, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali.

Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circolare n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.

Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che l'istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio nazionale.

Codesti Uffici regionali e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono pregati di curare, alla fine del mese di febbraio 2004 e alla fine di ciascun mese successivo, la rilevazione e l'invio al Servizio lavoratori extracomunitari (da effettuare al fax n. 06-36755891) dei dati relativi all'utilizzazione delle quote facendo uso del modulo allegato (All. 7). Si precisa che va comunicato il numero totale dei provvedimenti emessi alla data di riferimento della comunicazione e non il semplice dato della variazione intervenuta nel corso del mese. Ribadiamo l'assoluta necessità che l'adempimento sia espletato puntualmente e con la massima attenzione e precisione.

IL DIRETTORE GENERALE

firmato: Giuseppe Maurizio Silveri

ALLEGATO N.3

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE - DPCM 19.12.03

Regione	QUOTA
Valle d' Aosta	20
Piemonte	1800
Lombardia	1200
Liguria	200
Provincia Autonoma Trento	9000
Provincia Autonoma Bolzano	12000
Veneto	8000
Friuli Venezia Giulia	1500
Emilia Romagna	7000
Toscana	2000
Marche	800
Umbria	500
Abruzzo	800
Lazio	300
Molise	150

Campania	2000
Puglia	2000
Basilicata	150
Calabria	150
Sicilia	330
Sardegna	100
TOTALE	50000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI **ALLEGATO N.4**

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE

ARTT. 2 E 5 DPCM 19.12.03

REGIONI	Albanesi	Tunisini	Marocchini	Egiziani	Nigeriani	Moldavi	Sriankesi	Bangalesi	Pakistani	TOT. QUOT. RISERV.	Altre nazionalità	TOTALE
Valle d'Aosta	3	5	5	0	0	5	5	5	5	33	40	73
Piemonte	100	150	100	100	150	80	50	100	100	930	400	1330
Lombardia	350	300	300	200	300	200	250	150	100	2150	650	2800
Trento	50	40	40	10	10	10	10	10	10	190	310	500
Bolzano	50	40	40	10	10	10	10	10	10	190	310	500
Veneto	300	300	250	230	250	150	250	150	100	1980	640	2620
Friuli V.G.	150	150	100	80	100	40	100	100	100	920	310	1230
Liguria	70	80	70	50	60	10	50	80	50	520	150	670
Emilia R.	300	200	200	200	250	180	200	150	100	1780	650	2430
Toscana	200	150	150	50	100	80	70	100	50	950	250	1200
Umbria	150	80	80	20	30	50	15	30	10	465	90	555
Marche	250	200	100	50	50	50	60	80	40	880	240	1120
Lazio	250	250	100	100	100	150	100	120	50	1220	600	1820
Molise	30	30	60	10	30	25	15	30	30	260	90	350
Abruzzo	200	100	100	40	100	50	100	50	40	780	150	930
Campania	40	80	50	40	50	50	50	70	50	480	150	630

Puglia	250	200	100	40	80	50	35	50	50	855	100	955
Basilicata	50	40	50	20	50	30	20	40	10	310	90	400
Calabria	50	50	100	20	80	30	25	70	40	465	100	565
Sicilia	100	200	115	30	150	40	60	80	40	815	100	915
Sardegna	57	55	90	0	50	10	25	25	15	327	80	407
TOTALE	3000	2700	2200	1300	2000	1300	1500	1500	1000	16500	5500	22000

ALLEGATO N.5

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE ART. 5 DPCM 19.12.03: DIRIGENTI O PERSONALE ALTAMENTE QUALIF.

Regione	QUOTA
Valle d' Aosta	1
Piemonte	65
Lombardia	150
Liguria	20
Provincia Autonoma Trento	2
Provincia Autonoma Bolzano	2
Veneto	60
Friuli Venezia Giulia	25
Emilia Romagna	30
Toscana	20
Marche	8
Umbria	2
Abruzzo	10
Lazio	30
Molise	2
Campania	5
Puglia	2
Basilicata	2
Calabria	2
Sicilia	10
Sardegna	2
TOTALE	450

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO AUTONOMO FINALIZZATA ALLE CONVERSIONI ART. 3, COMMA 2, DPCM 19.12.03

Regione	Quota
Valle d' Aosta	2
Piemonte	24
Lombardia	300
Liguria	30
Provincia Autonoma Trento	3
Provincia Autonoma Bolzano	3
Veneto	215
Friuli Venezia Giulia	20
Emilia Romagna	50
Toscana	200
Marche	18
Umbria	20
Abruzzo	8
Lazio	50
Molise	5
Campania	10
Puglia	10
Basilicata	6
Calabria	4
Sicilia	10
Sardegna	12
TOTALE	1000

ALLEGATO N. 7 (pag. 1 di 2)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROBLEMI LAVORATORI IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

MODULO DI RILEVAZIONE DATI
da inviare al fax n. 06.36755891

FLUSSI DI INGRESSO LAVORATORI EXTRACOMUNITARI ANNO 2004

Programmati con i separati

DPCM del 19.12.03 per lavoro stagionale e DPCM del 19.12.03 per lavoro non stagionale

Situazione alla fine del mese di:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:

1) Dati relativi all'utilizzo delle quote di ingresso per lavoro stagionale

- Quota assegnata n.....
- Autorizzazioni al lavoro rilasciate n.....
- Domande in fase istruttoria n.....

2) Dati relativi all'utilizzo delle quote riservate di ingresso per lavoro subordinato non stagionale- Artt. 2 e 5 del DPCM di rispettiva programmazione:

Quota assegnata: Autorizz. al lavoro rilasciate: Domande in fase istruttoria

- Albanesi n... n.... n....
- Tunisini n... n.... n....
- Marocchini n... n.... n....
- Egiziani n... n.... n....
- Nigeriani n... n.... n....
- Moldavi n... n.... n....
- Srilankesi n... n..... n....
- Bangalesi n... n.... n....
- Pakistani n... n.... n....
- Altre naz.tà n... n.... n....

ALLEGATO N.7 (pag. 2 di 2)

Situazione alla fine del mese di:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:

3) Dati relativi all'utilizzo delle quote di ingresso per lavoro non stagionale destinate a lavoratori di origine italiana – Art. 4 del D.P.C.M di rispettiva programmazione:

Autorizzazioni al lavoro rilasciate:

Domande in fase istruttoria

- Argentini n... n....
- Uruguaiani n... n...
- Venezuelani n... n...

4) Dati relativi all'utilizzo delle quote di ingresso per lavoro subordinato non stagionale destinate a Dirigenti o personale altamente qualificato – Art. 5 del DPCM di rispettiva programmazione.:

Quota assegnata:	Autorizz. al lavoro rilasciate:	Domande in fase istruttoria
n.....	n....	n.....

5) Dati relativi all'utilizzo delle quote di ingresso per lavoro autonomo finalizzate alle conversioni – Art. 3, comma 2, del DPCM di rispettiva programmazione:

Quota assegnata:	Attestaz. disponib. in quota rilasciate	Domande in fase istruttoria
n.....	n....	n.....

Data di compilazione.....

Firma del compilatore.....